



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2021:

LEGGE 4 maggio 2021 n.86

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UNA RETE SENTIERISTICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge, attraverso la riqualificazione dell'impianto sentieristico esistente, promuove la creazione di una rete escursionistica della Repubblica volta a rendere fruibile e valorizzare il territorio di San Marino, e, attraverso la creazione di tracciati escursionistici permettere il collegamento agli itinerari C.A.I. presenti fuori confine.
2. La presente legge intende, altresì, attraverso lo sviluppo dell'impianto sentieristico, promuovere attività turistiche a basso impatto ambientale compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio nonché valorizzare le particolari ricchezze del territorio sammarinese derivanti dal patrimonio naturale anche mediante la riscoperta di antiche viabilità scomparse o in disuso, assicurando conseguenze sia sulla conoscenza che sulla gestione del territorio.
3. La presente legge in particolare:
 - a) individua gli Indirizzi Tecnici per la determinazione delle reti sentieristiche;
 - b) definisce l'interesse pubblico della rete sentieristica;
 - c) definisce gli itinerari della Carta dei Sentieri;
 - d) istituisce il Catasto dei Sentieri
 - e) individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete sentieristica;
 - f) definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete sentieristica includa tratti di viabilità privata;
 - g) definisce le modalità di gestione e manutenzione della rete sentieristica e le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) sentiero: percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di uomini o di animali ovvero creato ad arte dall'uomo per la viabilità non classificato nella viabilità ordinaria ed anche non rilevato cartograficamente;
- b) percorso escursionistico: un tracciato escursionistico ben definito, composto da elementi minimi detti tratte, inserito nella Carta dei Sentieri di cui ai successivi articoli;
- c) tratta: una porzione omogenea di percorso, caratterizzata da una serie di elementi che la connotano, come la tipologia di tracciato, di fondo, ed altre caratteristiche ritenute significative per le modalità di percorrenza;
- d) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per la fruizione turistica e culturale di un determinato territorio;
- e) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale e sportivo che si svolge prevalentemente su tracciati fuori dai centri urbani, finalizzata alla conoscenza del territorio in generale e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
- f) impianto sentieristico: un sistema di antichi sentieri, viabilità scomparse o in disuso o tracciati su cartografia storica o su catasti storici;
- g) rete sentieristica: insieme di sentieri e di tratte collegate tra loro caratterizzate da aspetti d'interesse storico, ambientale naturalistico e di valenza paesaggistica;
- h) rete escursionistica: insieme di percorsi escursionistici.

Art. 3

(Interesse pubblico dei sentieri)

1. I sentieri ricompresi nella rete sentieristica sono considerati di interesse pubblico in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, e di tutela e sicurezza e conoscenza del territorio nonché dei valori naturalistici, storico-paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.
2. La presente legge riconosce al sentiero un interesse pubblico essendo, per definizione, destinato al transito anche occasionale di persone non necessariamente legato al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire il più rapido congiungimento di distanti località con non trascurabili salutari benefici effetti personali, che non escludono quelli significativamente connessi alla vita di relazione.

Art. 4

(Sentieri di particolare interesse storico - culturale e naturalistico - ambientale)

1. Sono di particolare interesse storico – culturale quei sentieri presenti sul territorio da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.
2. Sono di particolare interesse naturalistico - ambientale quei sentieri che presentano gli elementi di Naturalità, Integrazione conservazionistica, Rappresentatività e Spettacolarità descritti all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 7 della Legge 16 novembre 1995 n.126.
3. Su iniziativa della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte oppure su indicazione di soggetti interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse storico ai fini della dichiarazione di valore di monumento ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1919 n.17 e dall'articolo 197 capo VII sezione I della Legge 19 luglio 1995 n.87.
4. Con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 sono stabiliti i criteri e le modalità d'individuazione delle rete sentieristica sotto il profilo storico-culturale e per gli ambiti ambientali e

naturalistici sui quali si esprimeranno rispettivamente la CCM e il CTS integrata nel Catasto dei Sentieri di cui ai successivi articoli.

5. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1.

6. Qualora eventi naturali impediscano l'utilizzo di parti del tracciato originale dei sentieri di cui al presente articolo, le variazioni non significative apportate ai tracciati medesimi non cambiano la natura del sentiero che resta, nella sua interezza, di particolare interesse storico ed ambientale. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole - UGRAA propone il tipo di variazione ritenuto più idoneo, facendo salvi i diritti delle proprietà private.

Art. 5

(Itinerari escursionistici)

1. Ai fini di un'adeguata promozione della rete sentieristica nell'ambito turistico e di conoscenza del territorio, sono individuati i seguenti itinerari escursionistici:

a. 1 itinerario ad anello denominato "il Cammino del Titano";

b. 8 itinerari tematici;

c. 18 itinerari di collegamento interno alla Repubblica e verso gli itinerari C.A.I. fuori confine.

2. L'itinerario denominato "il Cammino del Titano", rappresenta il cardine di tutta la rete sentieristica, attraversa tutta la Repubblica e tocca i nove Castelli mantenendo come punto focale il Monte Titano, visibile da gran parte del percorso.

3. Gli 8 Itinerari Tematici sono di seguito elencati:

a) Sentiero della Rupe – N. 1;

b) Sentiero di Canepa – N. 2;

c) Sentiero dei Gessi di Montegiardino – N. 3;

d) Sentiero Ausa/Lajala/Ferrovia - N. 4;

e) Sentiero dei Gessi di Acquaviva e Pietraminuta – N. 5;

f) Sentiero del Castellaccio – N. 6;

g) Sentiero di Monte Cerreto – N. 7;

h) Sentiero di Ca' Rigo – N. 8.

4. I 18 Itinerari di Collegamento sono di seguito indicati:

a) Lesignano / Mulazzano / Cerasolo (IT) – N. 1;

b) Ventoso / Verucchio (IT) – N. 2;

c) Ventoso / Ciclabile Marecchia (IT) – N. 3;

d) Selva della Valle / Ciclabile Marecchia (IT) - N. 4;

e) Monte Cerreto / Ca' Martino – N. 5;

f) Ca' Vagnetto / Vallecchio (IT) – N. 6;

g) Piandavello / Borgo Maggiore – N. 7;

h) Gessi di Acquaviva / Monte Cerreto – N. 8;

i) Montecchio / Borgo Maggiore – N. 9;

l) Marano / Vallecchio (IT) – N. 10;

m) Montecchio / San Marino Città – N. 11;

n) Ca' Rigo – San Marino Città N. 12;

o) Galavotto / San Leo (IT) N. 13;

p) Pennarossa / San Marino Città N. 14;

q) Ca' Chiavello – Murata N. 15;

r) Fontevivo / San Leo (IT) N. 16;

s) Montegiardino / Gesso (IT) N. 17;

t) Capanne / Monte San Paolo (IT) N. 18.

5. Gli itinerari escursionistici sono volti a valorizzare il carattere storico-culturale, ambientale e naturalistico del Monte Titano e dell'intero territorio della Repubblica e vengono descritti nell'Allegato A.

6. Con decreto delegato possono essere integrati e/o modificati gli itinerari di cui ai superiori commi su proposta dei competenti uffici.

Art. 6

(Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino)

1. Gli itinerari escursionistici sono tematizzati cartograficamente nella Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino che rappresenta la rete escursionistica dell'intero territorio.
2. La Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino contiene:
 - a) la rappresentazione in maniera schematica delle reti sentieristiche nonché l'individuazione delle stesse con apposita simbologia in tavole in scala 1:15.000 e 1:25.000;
 - b) la rappresentazione dei sentieri di particolare interesse storico e quelli di particolare interesse ambientale;
 - c) gli elementi minimi dei sentieri e dei percorsi escursionistici ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili.
3. La Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino è adottata con decreto delegato.

Art. 7

(Catasto dei sentieri)

1. Con la presente legge viene istituito il Catasto dei sentieri allo scopo di garantire un'adeguata pubblicità delle rete sentieristica.
2. Il Catasto dei sentieri è costituito da elementi informativi integrabili alla struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia di cui all'art. 14, lettera f) della Legge n.2/2015.
3. Gli elementi informativi di cui al comma 2 sono individuati dall'UGRAA, e dall'Ufficio Tecnico del Catasto, di seguito UTC, tenuto conto anche delle finalità di cui al seguente comma.
4. La Carta dei Sentieri di cui all'articolo 3 ed il Catasto dei Sentieri sono strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico attuata dagli enti ed uffici competenti.
5. Le modalità di formazione, gestione ed aggiornamento del Catasto dei Sentieri sono definite con decreto delegato.

Art. 8

(Fruizione della rete escursionistica)

1. Lungo le reti escursionistiche è di norma liberamente consentita la fruizione a piedi, in bicicletta, E-bike, veicoli utilizzati da persone con disabilità, e a cavallo, qualora le stesse presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Nei casi in cui vi siano determinate caratteristiche fisiche dei percorsi quali elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo, tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, anche ai fini della sicurezza degli utenti, sono definite specifiche modalità di fruizione dei percorsi con obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni.

Art. 9

(Segnaletica)

1. Per la progressione in sicurezza lungo la rete escursionistica, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite negli Indirizzi Tecnici predisposti dall'UGRAA, adottati con decreto delegato.
2. La tipologia di segnaletica relativa alla la rete escursionistica è quella adottata dal Club Alpino italiano, in quanto riconosciuta quale segnaletica escursionistica in ambito internazionale.

3. Il Cammino del Titano utilizza per la segnaletica i colori bianco e azzurro.

Art. 10

(Interventi di manutenzione e/o sistemazione dei sentieri)

1. Il sentiero rappresenta un elemento del paesaggio antropizzato ed esistente e il suo mantenimento non rappresenta la realizzazione di un'opera pubblica, ma una semplice manutenzione e/o sistemazione.
2. Sulla rete sentieristica sono consentiti interventi di manutenzione e/o sistemazione.
3. Le tipologie di interventi di manutenzione sono definite negli Indirizzi Tecnici predisposti dall'UGRAA.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dall'UGRAA, sulla base di una manutenzione programmata in grado di mantenere l'accessibilità e la percorribilità della rete sentieristica.
5. Al fine di finanziare gli interventi di cui alla presente legge è istituito nel Bilancio dello Stato apposito capitolo di spesa denominato "Interventi sulla rete sentieristica".

Art. 11

(Tratte della rete sentieristica che interessano proprietà private)

1. I proprietari dei fondi interessati al passaggio di sentieri possono impedire il passaggio sul proprio fondo qualora vi siano ragioni obiettive di pericolo, vi siano animali al pascolo o ivi custoditi, coltivazioni che possano essere danneggiate o qualora possa derivare sofferenza alle colture o le stesse possano divenire improduttive a causa del passaggio nel sentiero.
2. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata inseriti nella Carta dei Sentieri della Repubblica di San Marino possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi.
3. Nei casi di cui ai superiori commi il proprietario comunica all'UGRAA la propria volontà di interdire il passaggio nel fondo. In tal caso l'UGRAA provvede alla conseguente segnalazione con apposite tabelle e segnaletiche studiando un percorso alternativo per dare continuità alla rete sentieristica.
4. Con successivo decreto delegato sono definiti:
 - a) le modalità di fruizione della rete sentieristica e di mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trova la stessa, a tutela della sicurezza dei turisti e delle proprietà interessate;
 - b) forme di pubblicità per l'inclusione nella rete dei sentieri di tratti di viabilità privata;
 - c) transito e manutenzione nei sentieri ricadenti in aree di proprietà privata.

Art. 12

(Divieti e limiti alla fruizione)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, è vietato a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei sentieri appartenenti alla rete sentieristica o chiudere tratte pubbliche o di uso pubblico.
2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa, lungo i sentieri appartenente alla rete escursionistica è vietato:
 - a) abbandonare rifiuti;
 - b) produrre rumori molesti di disturbo alla quiete pubblica, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
 - c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

- d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di necessità o emergenza;
- e) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.
3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi agricoli e i mezzi autorizzati in caso di attività di controllo, manutenzione, soccorso e protezione civile, opportunamente segnalati.
4. Nelle aree interessate da tratte pubbliche o di utilizzo pubblico di sentieri appartenenti alla rete sentieristica, è ammessa l'attività venatoria secondo le modalità definite dal Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118.

Art. 13

(Utilizzo dei sentieri per manifestazioni)

1. L'UGRAA può autorizzare temporaneamente la chiusura di tratte pubbliche o private qualora autorizzate, dei sentieri appartenenti alla rete escursionistica per l'utilizzo delle stesse nell'ambito di manifestazioni, anche con mezzi a motore.
2. Con apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 sono disciplinate le modalità, tempi di richiesta, rilascio dell'autorizzazione e le tipologie di manifestazioni autorizzabili nonché per individuare aree idonee per allenamenti sportivi anche con mezzi motorizzati.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assunzione dell'impegno e dell'onere, da parte del richiedente, relativo alla collocazione di idonea segnaletica nella tratta interessata dalla manifestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e a fornire idonea copertura assicurativa, sollevando i proprietari delle tratte escursionistiche da ogni responsabilità.
4. Qualora, al termine della manifestazione, non si provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito, l'UGRAA potrà provvedere al ripristino addebitando le spese sostenute agli organizzatori della manifestazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 comma 2.

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora previste, per i medesimi fatti dal codice penale o da altre leggi, le violazioni delle disposizioni generali di comportamento di cui all'articolo 12 danno luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 (eurocento/00) a euro 1000,00 (euromille/00).
2. Il mancato ripristino da parte degli organizzatori della manifestazione delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante entro il termine concordato con l'UGRAA di cui al comma 4 dell'articolo 13, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (eurocinquecento/00) a euro 2.000,00 (eurodueemila/00).

Art. 15

(Vigilanza)

1. I compiti di vigilanza, controllo e accertamento sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono affidati al Servizio di Vigilanza Ecologica ed ai Corpi di Polizia.

Art. 16
(Polizze Assicurative)

1. L'Ecc.ma Camera provvede ad estendere la copertura assicurativa all'intera rete escursionistica comprese le tratte o parti di esse di cui all'articolo 11.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO A

1. L’itinerario ad anello principale, “il Cammino del Titano” si estende per circa 43Km, circostrive il monte Titano e attraversa tutto il territorio raggiungendo i nove Castelli della Repubblica. Rappresenta il cardine della rete sentieristica mantenendo come punto focale il monte Titano, visibile da gran parte del percorso.

2. Gli 8 itinerari tematici sono percorsi più brevi, con difficoltà variabile, che permettono all’utente di andare alla scoperta di particolari zone del territorio, aprendo la possibilità di utilizzo della rete a fini turistici ed escursionistici distinti per tematiche. Tali itinerari sono di seguito elencati:

- a) Sentiero della Rupe;
- b) Sentiero di Canepa;
- c) Sentiero dei Gessi di Montegiardino;
- d) Sentiero Ausa/Lajala/Ferrovia;
- e) Sentiero dei Gessi di Acquaviva e Pietraminuta;
- f) Sentiero del Castellaccio;
- g) Sentiero di Monte Cerreto;
- h) Sentiero di Ca’ Rigo.

3. I 18 itinerari di collegamento sono deputati al completamento della rete escursionistica al fine di renderla omogenea e fruibile da tutti gli utenti nonché a collegare gli itinerari interni con quelli del C.A.I. fuori confine e sono di seguito indicati:

- a) Lesignano /Mulazzano/Cerasolo (IT);
- b) Ventoso / Verucchio (IT);
- c) Ventoso / Ciclabile Marecchia (IT);
- d) Selva della Valle / Ciclabile Marecchia (IT);
- e) Monte Cerreto / Ca’ Martino;
- f) Ca’ Vagnetto / Vallecchio (IT);
- g) Piandavello / Borgo Maggiore;
- h) Gessi di Acquaviva / Monte Cerreto;
- i) Montecchio / Borgo Maggiore;
- l) Marano/Vallecchio (IT);
- m) Montecchio/San Marino Città;
- n) Ca’ Rigo – San Marino Città;
- o) Galavotto / San Leo (IT);
- p) Pennarossa / San Marino Città;
- q) Ca’ Chiavello – Murata;
- r) Fontevivo / San Leo (IT);
- s) Montegiardino / Gesso (IT);
- t) Capanne / Monte San Paolo (IT).

ITINERARIO PRICIPALE

Il Cammino del Titano

Dati Percorso

Lunghezza: 3,50 Km

Totale dislivello in ascesa: 1850 m

Totale dislivello in discesa: 1850 m

Altitudine minima: 100 m s.l.m.

Altitudine massima: 723 m s.l.m.

Range altitudine: 623 m



ITINERARI TEMATICI

a) Sentiero della Rupe

Dati Percorso:

Lunghezza: 4,76 Km

Totale dislivello in ascesa: 263 m

Totale dislivello in discesa: 263 m

Altitudine minima: 547 m s.l.m.

Altitudine massima: 724 m s.l.m.

Range altitudine: 177 m



b) Sentiero di Canepa

Dati Percorso:

Lunghezza: 3,77 Km

Totale dislivello in ascesa: 213 m

Totale dislivello in discesa: 213 m

Altitudine minima: 284 m s.l.m.

Altitudine massima: 489 m s.l.m.

Range altitudine: 205 m



c) Sentiero dei Gessi di Montegiardino

Dati Percorso:

Lunghezza: 2,30 Km

Totale dislivello in ascesa: 121 m

Totale dislivello in discesa: 121 m

Altitudine minima: 225 m s.l.m.

Altitudine massima: 341 m s.l.m.

Range altitudine: 116 m



d) Sentiero Ausa/Laiala/Ferrovìa;

Dati Percorso:

Lunghezza: 7,30 Km

Totale dislivello in ascesa: 262 m

Totale dislivello in discesa: 43 m

Altitudine minima: 68 m s.l.m.

Altitudine massima: 288 m s.l.m.

Range altitudine: 220 m



e) Sentiero dei Gessi di Acquaviva e Pietraminuta;

Dati Percorso:

Lunghezza: 5,54 Km

Totale dislivello in ascesa: 177 m

Totale dislivello in discesa: 177 m

Altitudine minima: 181 m s.l.m.

Altitudine massima: 362m s.l.m.

Range altitudine: 181 m



f) Sentiero del Castellaccio;

Dati Percorso:

Lunghezza: 3,73 Km

Totale dislivello in ascesa: 200 m

Totale dislivello in discesa: 200 m

Altitudine minima: 326 m s.l.m.

Altitudine massima: 526 m s.l.m.

Range altitudine: 200 m



g) Sentiero di Monte Cerreto;

Dati Percorso:

Lunghezza: 1,91 Km

Totale dislivello in ascesa: 71 m

Totale dislivello in discesa: 71 m

Altitudine minima: 386 m s.l.m.

Altitudine massima: 453 m s.l.m.

Range altitudine: 67 m



h) Sentiero di Cà Rigo;

Dati Percorso:

Lunghezza: 4,77 Km

Totale dislivello in ascesa: 253 m

Totale dislivello in discesa: 253 m

Altitudine minima: 194 m s.l.m.

Altitudine massima: 449 m s.l.m.

Range altitudine: 255 m



ITINERARI DI COLLEGAMENTO

a) Lesignano/Cerasolo (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza: in RSM 2,45 Km
Totale dislivello in ascesa: 135 m
Totale dislivello in discesa: 94 m
Altitudine minima: 100 m s.l.m.
Altitudine massima: 237 m s.l.m.
Range altitudine: 137 m



b) Ventoso/Verucchio (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,65 Km
Totale dislivello in ascesa: 11 m
Totale dislivello in discesa: 85 m
Altitudine minima: 313 m s.l.m.
Altitudine massima: 397 m s.l.m.
Range altitudine: 84 m



c) Ventoso/Ciclabile Marecchia (IT)

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 4,26 Km
Totale dislivello in ascesa: 20 m Totale
dislivello in discesa: 268 m
Altitudine minima: 135 m s.l.m.
Altitudine massima: 388 m s.l.m.
Range altitudine: 253 m



d) Selva della Valle / Ciclabile Marecchia (IT)

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 2,65 Km Totale
dislivello in ascesa: 0 m Totale
dislivello in discesa: 51 m
Altitudine minima: 135 m s.l.m.
Altitudine massima 187 m s.l.m.
Range altitudine 52 m



e) Monte Cerreto / Ca' Martino

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,41 Km Totale
dislivello in ascesa: 5 m
Totale dislivello in discesa: 138 m
Altitudine minima: 247 m s.l.m.
Altitudine massima: 390 m s.l.m.
Range altitudine: 143 m



f) Ca' Vagnetto / Vallecchio (IT)

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 2,5 Km Totale
dislivello in ascesa: 0 m
Totale dislivello in discesa: 39 m
Altitudine minima: 110 m s.l.m.
Altitudine massima: 150 m s.l.m.
Range altitudine: 40 m



g) Piandavello / Borgo Maggiore

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 3,63 Km Totale
dislivello in ascesa: 278 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 253 m s.l.m.
Altitudine massima: 536 m s.l.m.
Range altitudine: 283 m



h) Gessi di Acquaviva / Monte Cerreto

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,33 Km Totale
dislivello in ascesa: 177 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 257 m s.l.m.
Altitudine massima: 434 m s.l.m.
Range altitudine: 177 m



i) Montecchio / Borgo Maggiore

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,55 Km
Totale dislivello in ascesa: 46 m
Totale dislivello in discesa: 19 m
Altitudine minima: 482 m s.l.m.
Altitudine massima: 542 m s.l.m.
Range altitudine: 60 m



l) Marano / Vallecchio (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,6 Km Totale
dislivello in ascesa: 1 m
Totale dislivello in discesa: 26 m
Altitudine minima: 110 m s.l.m.
Altitudine massima: 125 m s.l.m.
Range altitudine: 25 m



m) Montecchio / San Marino Città

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,65 Km
Totale dislivello in ascesa: 203 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 470 m s.l.m.
Altitudine massima: 673 m s.l.m.
Range altitudine: 203 m



n) Ca' Rigo / San Marino Città

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 1,3 Km
Totale dislivello in ascesa: 272 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 449 m s.l.m.
Altitudine massima: 721 m s.l.m.
Range altitudine: 272 m



o) Galavotto / San Leo (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,17 Km
Totale dislivello in ascesa: 195 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 200 m s.l.m.
Altitudine massima: 395 m s.l.m.
Range altitudine: 195 m



p) Pennarossa / San Marino Città

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 2,94 Km
Totale dislivello in ascesa 233 m
Totale dislivello in discesa: 6 m
Altitudine minima: 402m s.l. m.
Altitudine massima: 629m s.l.m.
Range altitudine: 227 m



q) Ca' Chiavello / Murata

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 5,32 Km
Totale dislivello in ascesa 415 m
Totale dislivello in discesa: 20m
Altitudine minima: 546m s.l.m.
Altitudine massima: 151m s.l.m.
Range altitudine: 395m



r) Fontevivo / San Leo (IT)

Dati Percorso:


Lunghezza in RSM: 1,70 Km
Totale dislivello in ascesa 241 m
Totale dislivello in discesa: 0 m
Altitudine minima: 210 m s.l.m.
Altitudine massima: 451 m s.l.m.
Range altitudine: 241m



s) Montegiardino / Gesso (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 0,55 Km Totale
dislivello in ascesa: 109m
Totale dislivello in discesa: 0m
Altitudine minima: 229m s.l.m.
Altitudine massima: 338m s.l.m.
Range altitudine: 109m



t) Capanne / Monte San Paolo (IT)

Dati Percorso:

Lunghezza in RSM: 1,0 Km
Totale dislivello in ascesa: 141m
Totale dislivello in discesa: 0m
Altitudine minima: 492m s.l.m.
Altitudine massima: 633m s.l.m.
Range altitudine: 141m

